

ACCORDO TERRITORIALE

PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, E DEL DECRETO 16 GENNAIO 2017
DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Fra le seguenti organizzazioni:

CONFEDILIZIA in persona dell'Avv. Raffaele Specchi, Presidente pro tempore dell'A.S.P.E. (Associazione Siracusana della Proprietà Edilizia), aderente alla Confedilizia

UPPI in persona dell'Avv. Domenico Laface, Presidente pro tempore

ASPPI in persona dell'Avv. Gabriele Magnano, Presidente pro tempore

S.U.N.I.A. in persona del segretario provinciale Salvatore Zanghì

SICET in persona del suo segretario provinciale Paolo Gallo

UNIAT in persona del segretario provinciale Sebastiano Greco

PREMESSO

- il decreto del 16.01.2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze indicato in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- la necessità di stabilire fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unità o porzione di unità immobiliare, è concordato, tra le parti, il canone per i singoli contratti;
- la comune volontà di stipulare nuovo Accordo territoriale che sostituisca il precedente Accordo del 9.12.2017 per tutti i Comuni del siracusano;
- che le agevolazioni fiscali di cui all'art. 5 del suddetto decreto ministeriale del 16.01.2017 competono ai Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE (Augusta - Avola - Canicattini Bagni - Carlentini - Floridia - Melilli - Noto - Palazzolo Acreide - Priolo Gargallo - Siracusa - Solarino), nonché al Comune di Lentini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del Decreto-Legge 551/1988, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1989, n. 61 (in G.U. 27/02/1989, n.48), in quanto confinante con il Comune di Catania;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO A)

CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, l. 431/98 e art. 1 D.M. 16 gennaio 2017)

1. L'Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 11, del D.M. 16 gennaio 2017, è applicabile a tutti i Comuni della Provincia/Libero Consorzio Comunale di Siracusa.
2. La città di Siracusa è suddivisa in tre "zone omogenee", come da allegati 1 e 2. Le fasce di oscillazione dei canoni sono definite come da allegati 3 e 4. Tuttavia, tutti gli immobili siti nel Comune di Siracusa, ovunque ubicati – se ultimati dopo il 31.12.2010, ovvero se abbiano raggiunto la classe A o B di efficientamento energetico, ovvero se sottoposti a ristrutturazione integrale od a restauro completo, con lavori ultimati dopo la citata data – sono equiparati agli immobili dell'area A individuata nell'allegato 1.

3. Il territorio di tutti gli altri Comuni della Provincia/Libero Consorzio dei Comuni, è ricompreso, per ciascuno di essi, in zona unica omogenea, con fasce di oscillazione indicate nell'allegato 5.
4. Le parti stipulano i contratti individuali di locazione secondo il tipo di contratto di cui al decreto ministeriale in oggetto e, per quanto attiene agli oneri accessori fra locatore e conduttore, devono essere osservate le modalità di riparto previste nella apposita Tabella allegata al decreto ministeriale del 16 gennaio 2017.
5. La superficie dell'unità immobiliare locata è calcolata secondo le modalità già previste dall'art. 13 della legge 27 luglio 1978 n. 392, con una tolleranza del 10 per cento in più od in meno.
6. Le parti contraenti stipulano i contratti individuali di locazione tenendo conto della sussistenza, o meno, di alcuni elementi individuati tra i seguenti: *riscaldamento, ascensore, autorimessa singola od in comune, porta blindata, impianto di videosorveglianza, posto auto in area comune o esclusiva, doppio servizio, costruzione ultimata dopo l'anno 2000, superficie di metri quadrati non inferiore a 100, impianto di distribuzione del gas metano, impianto fotovoltaico, superamento barriere architettoniche*. Ove non ricorrano almeno 2 degli elementi sopra previsti e, per le unità abitative poste in un piano superiore al primo, almeno 3 dei suddetti elementi, il canone non può essere superiore a $\frac{3}{4}$ del canone massimo determinato dalle parti sociali per la zona in cui è ubicato l'immobile. L'autorimessa singola od in comune, il posto auto in area comune o esclusiva - anche laddove ricorrano in numero superiore ad uno a servizio del medesimo immobile - valgono come elemento unico ai fini della determinazione dell'entità del canone da applicarsi al contratto di locazione. Cantina e soffitta incidono solo in ordine alla determinazione della superficie convenzionale dell'immobile.
7. Per gli alloggi di superficie utile *superiore a mq. 120*, va applicato un ribasso del 50 per cento sulla superficie eccedente.
8. Per gli alloggi di superficie utile *pari, o inferiore, a mq. 60*, è possibile un aumento sino al 20 per cento del canone calcolato secondo le prescrizioni del presente accordo territoriale.
9. Se le parti contraenti concordano una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui alle zone individuate possono mutare, in aumento, del *6 per cento*, per i contratti di durata di quattro anni; del *9 per cento*, per i contratti di durata di cinque anni e del *12 per cento* per i contratti di durata di sei o più anni. L'aumento vale, in tutti i casi detti, per l'intera durata contrattuale.
10. Nel caso di unità abitative completamente arredate, con mobilio efficiente e non degradato, è facoltà delle parti contraenti di aumentare il canone, determinabile secondo i criteri e le modalità del presente Accordo, nella misura del *30%*. L'incremento del canone è possibile nella misura del *15%* nel caso di arredo dell'immobile locato con mobilio parziale.
11. Il canone contrattuale è aggiornato annualmente nella misura del *75%* della variazione istat. Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
12. Tutti gli aumenti di cui al presente titolo sono cumulabili ed afferiscono ai valori minimi e ai valori massimi.
13. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 50 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del presente Accordo.

TITOLO B) **CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI**

(art. 5, comma 1, L. 431/'98 ed art. 2, D.M. 16 gennaio 2017)

1. Le parti stipulano i contratti individuali di locazione secondo il tipo di contratto di cui al decreto ministeriale del D.M. 16 gennaio 2017 e tenendo conto preliminarmente del comma 9 dell'art. 2 con riguardo alla sfera di applicazione. I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria, relativi ad immobili ricadenti in Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila (comma 2 del citato articolo), visti i dati ufficiali dell'ultimo censimento, sono definiti dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi/massimi stabiliti nel presente Accordo Territoriale. Ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, risulta superato il numero di diecimila abitanti, nei seguenti Comuni: *Augusta, Avola, Carlentini, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Priolo Gargallo, Rosolini e Siracusa*.
 2. I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a diciotto mesi.
 3. Nei Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, i canoni dei contratti transitori sono liberi.
 4. I canoni sono parimenti liberi in tutti i Comuni, quando la durata della locazione abitativa non superi i 30 giorni.
 5. La superficie dell'unità immobiliare locata è calcolata secondo le modalità già previste dall'art. 13 della legge 27 luglio 1978 n. 392, con una tolleranza del 10 per cento in più od in meno.
 6. I relativi canoni di locazione sono determinati sulla base dei criteri ed elementi indicati nel presente Accordo e sono definiti dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione.
 7. Nel caso di unità abitative completamente arredate, con mobilio efficiente e non degradato, è facoltà delle parti contraenti di aumentare il canone sino alla misura del 30% rispetto ai valori determinati nelle fasce, minimo e massimo. L'incremento del canone non può superare il 15% dei valori indicati nel presente Accordo, nel caso di arredo con mobilio parziale.
 8. Tutti gli aumenti di cui al presente titolo sono cumulabili ed afferiscono ai valori minimi e ai valori massimi.
 9. Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
- Le **ESIGENZE PARTICOLARI DEL LOCATORE**, in presenza delle quali è possibile stipulare un contratto ad uso transitorio, sono le seguenti:
- quando il locatore ha l'esigenza di adibire l'immobile, entro 18 mesi, ad abitazione propria o dei figli, o dei genitori, per uno dei seguenti motivi:
 - trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
 - cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio;
 - matrimonio dei figli;
 - rientro dall'estero;
 - ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
 - intenzione del locatore - persona giuridica, società od ente pubblico, o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto, di destinare

- l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
- l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intende eseguire sopraelevazioni a norma di legge e, per eseguirle, sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
 - volontà del locatore di vendere l'immobile a terzi allorquando egli non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo, oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione;
 - in casi, motivati e documentati in contratto, di separazione o divorzio;
 - qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Le **ESIGENZE PARTICOLARI DEL CONDUTTORE**, in presenza delle quali è possibile stipulare un contratto ad uso transitorio, sono le seguenti:

- quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:
 - contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza;
 - previsione di trasferimento per ragioni di lavoro;
 - trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;
 - necessità di cura o assistenza a familiari in un comune diverso da quello di residenza;
 - acquisto di una abitazione che si renda disponibile entro 18 mesi;
 - ristrutturazione od esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile la casa di abitazione del conduttore;
 - campagna elettorale;
 - necessità documentabile legata a separazione o divorzio;
 - qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo, data prefissata ed espressamente indicata in contratto.
- 10.** Per la stipula dei contratti transitori di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle esigenze indicate in capo anche ad una sola delle parti contraenti.
- 11.** In applicazione dell'art. 2, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017 le parti contrattuali, che intendano stipulare un contratto di natura transitoria motivato sulla base di fattispecie non previste dal presente Accordo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo, che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti.

TITOLO C)

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/'98 e art. 3, D.M. 16 gennaio 2017)

- 1.** Per quanto rileva nel presente Titolo, l'Accordo territoriale si applica ai Comuni sede di università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione, e comunque di istituti di istruzione superiore, disciplinati dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché nei Comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un

corso di laurea o di formazione post laurea - quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti - in un comune diverso da quello di residenza.

2. I contratti transitori per studenti universitari hanno durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti o dalle Aziende per il diritto allo studio.
3. La superficie dell'unità immobiliare locata è calcolata dalle parti contraenti secondo le modalità già previste dall'art. 13 della legge 27 luglio 1978 n. 392, con una tolleranza del 10 per cento in più od in meno.
4. I relativi canoni di locazione sono determinati sulla base dei criteri ed elementi indicati nel presente Accordo e sono definiti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione.
5. Nel caso di unità abitative completamente arredate con mobilio efficiente e non degradato, è facoltà delle parti contraenti di aumentare il canone sino alla misura del 30% rispetto ai valori determinati nelle fasce, minimo e massimo. L'incremento del canone non può superare il 15% dei valori indicati nel presente Accordo, nel caso di arredo con mobilio parziale.
6. Il canone contrattuale è aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione istat.
7. In caso di recesso da parte di uno, o di più conduttori firmatari, è ammesso il subentro di altri studenti nel rapporto di locazione. Il subentro deve essere comunicato al locatore per iscritto da parte del conduttore/i iniziale/i e del conduttore subentrante, il quale deve dichiarare di accettare solidalmente ed integralmente i patti contrattuali. Il subentro è subordinato al consenso del locatore. Ove il consenso non sia stato espresso entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà intendersi positivamente accordato.

TITOLO D)

ATTESTAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI FIRMATARIE

1. L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori, firmataria del presente Accordo, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 6 (Attestazione, Opzione 1).
2. L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata congiuntamente dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, firmatarie del presente Accordo, tramite elaborazione e consegna del modello allegato 7 (Attestazione, Opzione 2).
3. L'attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale.

TITOLO E)

CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

1. I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2, comma 3, del Decreto 22 aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore.
2. La misura massima è ridotta almeno del 10% rispetto ai valori massimi allegati al presente Accordo territoriale.
3. Con riguardo agli oneri accessori è da applicare quanto previsto nell'art. 4 del D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO F) ONERI ACCESSORI

Per i contratti regolati dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi è applicata la Tabella degli oneri accessori, individuata come Allegato D) al D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO G) COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6, D.M. 16 gennaio 2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017, del tipo di contratto Allegato B) al D.M. 16 gennaio 2017 e del tipo di contratto Allegato C) al D.M. 16 gennaio 2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento, Allegato E) del D.M. 16 gennaio 2017. Per l'avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello allegato 8 (Modello di richiesta) del presente Accordo e l'altra parte può aderire utilizzando il modello allegato 9 del medesimo Accordo Territoriale.

TITOLO H) RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo, depositato con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, ha durata di anni tre. Ciascuna Organizzazione può procedere di propria iniziativa alla convocazione di nuovi incontri, anche prima della scadenza del triennio, per introdurre modifiche ed integrazioni. Il presente Accordo resta comunque in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Tipi di contratto

I tipi di contratto sono quelli allegati al D.M. 16 gennaio 2017.

Aggiornamento fasce di oscillazione

Per i contratti stipulati dall'inizio del secondo anno dall'entrata in vigore del presente Accordo, i limiti minimi e massimi delle fasce di oscillazione dei canoni sono incrementati applicando in misura piena le variazioni ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dalla data di sottoscrizione dell'Accordo territoriale al mese precedente alla sottoscrizione del contratto di locazione.

Contenimento dei canoni

Il valore massimo stabilito nelle fasce di oscillazione non potrà mai applicarsi in riferimento ad unità abitative che catastalmente non abbiano le caratteristiche minime di A/3. Conseguentemente, per le case popolari (A/4) ed ultrapopolari (A/5), il massimo non potrà essere superiore a 3/4 del tetto individuato per ciascuna fascia, anche nella ipotesi in cui l'immobile dovesse essere dotato del numero di "accessori" sufficiente – secondo l'Accordo Territoriale – per l'applicazione del valore massimo.

Per la frazione di Cassibile, in caso di locazione a soggetti pervenuti per migrazione da Stati extra UE, e impiegati nell'agricoltura, ove non siano trascorsi 2 anni dall'arrivo in Italia, la misura massima del canone è ridotta del 40%.

Il presente Accordo, in ottemperanza all'art. 7, comma 2 del D.M. 16 gennaio 2017, verrà depositato, a cura dell'A.S.P.E. (Confedilizia), presso ogni Comune e presso la Regione Sicilia, tramite p.e.c. o raccomandata a.r.. Le spese saranno divise tra le Organizzazioni stipulanti.

Allegati:

1. Mappa di Siracusa con individuazione delle zone
2. Legenda mappa di Siracusa
3. Tabella fasce di oscillazione città di Siracusa
4. Tabella fasce di oscillazione zona periferica e costiera di Siracusa
5. Tabella fasce di oscillazione altri comuni del siracusano
6. Attestazione singola Organizzazione
7. Attestazione bilaterale
8. Richiesta di avvio della procedura di negoziazione e conciliazione
9. Dichiarazione di adesione a procedura di negoziazione e conciliazione

Letto, confermato e sottoscritto in data dicembre 2023

Confedilizia:

Uppi

Asppi

Sunia:

Uniat:

A questo Accordo, successivamente alla stipula, aderiscono le seguenti organizzazioni, che assumono l'obbligo di comunicare l'avvenuta adesione alle organizzazioni stipulanti l'Accordo Territoriale:

..... in data a mezzo di

..... in data a mezzo di

..... in data a mezzo di

ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA

EX D.M. 16/1/2017

L'Organizzazione dell'Accordo territoriale per il Comune di
....., depositato il in persona del
.....

PREMESSO CHE

il Sig.

C.F.:

residente a in Via/P.za n.

nella qualità di locatore *SI NO* oppure **conduttore** *SI NO*

dell'immobile/porzione di immobile sito a in Via/P.za

n., piano int.,

per effetto del contratto stipulato il con decorrenza il

con il Sig.

C.F.:,

residente a in Via/P.za

☐ in corso di registrazione essendo i termini non ancora scaduti,

☐ registrato il al n. presso l'Agenzia delle entrate di

ha presentato richiesta per l'attestazione ex D.M. 16/1/2017, dichiarando, sotto la sua responsabilità, i seguenti elementi:

Il contratto è: AGEVOLATO: TRANSITORIO: STUDENTI UNIVERSITARI

CANONE MENSILE:.....

L'immobile è **completamente arredato**, con mobilio efficiente e non degradato: SI NO

L'immobile è arredato con **mobilio parziale** efficiente e non degradato: SI NO

CALCOLO DELLA SUPERFICIE ai sensi dell'Accordo territoriale

Superficie calpestabile appartamento:		= mq.
Autorimessa singola:	mq. x 0,50	= mq.
Posto macchina in comune:	mq. x 0,20	= mq.
Balconi, terrazze, cantine e simili:	mq. x 0,25	= mq.
Superficie scoperta in godimento esclusivo:	mq. x 0,15	= mq.
Sup. a verde condominiale (quota MM):	mq. x 0,10	= mq.

TOTALE SUPERFICIE mq. _____

ELEMENTI E PARAMETRI OGGETTIVI:

SI NO riscaldamento
SI NO ascensore
SI NO autorimessa singola od in comune
SI NO posto auto in area comune o esclusiva
SI NO doppio servizio
SI NO costruzione ultimata dopo l'anno 2000

SI NO superficie di MQ. non inferiore a 100
SI NO impianto di distribuzione del gas metano
SI NO superamento barriere architettoniche
SI NO impianto fotovoltaico
SI NO porta blindata
SI NO impianto di videosorveglianza

TOTALE ELEMENTI E PARAMETRI n. _____

EPOCA COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE/RESTAURO/EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

SI NO Immobile ultimato dopo il 31.12.2010, ovvero sottoposto a ristrutturazione integrale
od a restauro completo, con lavori ultimati dopo la citata data, ovvero in classe energetica A o B.

LIVELLO DI PIANO _____ CATEGORIA A/ _____ RIDUZIONE PER A/4 e A/5= (canone si riduce di ¼)

ZONA _____ FASCIA DI OSCILLAZIONE MIN/MAX _____ / _____

AUMENTO 30% per arredo completo SI NO

AUMENTO 15% per arredo parziale SI NO

ALTRO AUMENTO% (da SPECIFICARE):

AUMENTO ISTAT (per i contratti stipulati a distanza di almeno 1 anno dall'A.T.:

CANONE MASSIMO APPLICABILE :

€ mq/mese _____ x mq. _____ (sino a mq. 120)

€ mq/mese _____ x mq. _____ (superficie eccedente i mq. 120 con riduzione del 50%)

= € _____ mensili = € _____ annuo

CANONE MINIMO APPLICABILE :

€ mq/mese _____ x mq. _____ (sino a mq. 120)

€ mq/mese _____ x mq. _____ (superficie eccedente i mq. 120 con riduzione del 50%)

= € _____ mensili = € _____ annuo

Tutto ciò premesso, l'Organizzazione come sopra rappresentata, sulla base degli elementi oggettivi confermati dal sottoscritto dichiarante sotto la propria responsabilità, anche ai fini dell'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,

ATTESTA

che il canone mensile di euro indicato dal richiedente è rispondente all'Accordo Territoriale e che i contenuti normativi del contratto sopra indicato corrispondono a quanto previsto dall'Accordo territoriale vigente stipulato il e depositato in data

Il dichiarante

Per l'Organizzazione Sindacale

.....

.....

Data e firma:

ATTESTAZIONE BILATERALE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/1/2017

L'Organizzazione, in persona di, e
l'Organizzazione....., in persona di,
firmatarie dell'Accordo territoriale per il Comune di depositato il

PREMESSO CHE

il Sig.

C.F.:

residente a in Via/P.za n.

nella qualità di locatore *SI NO* *oppure* **conduttore** *SI NO*

dell'immobile/porzione di immobile sito a in Via/P.za

n., piano int.,

per effetto del contratto stipulato il con decorrenza il

con il Sig.

C.F.:,

residente a in Via/P.za

○ in corso di registrazione essendo i termini non ancora scaduti,

○ registrato il al n. presso l'Agenzia delle entrate di

ha presentato richiesta per l'attestazione ex D.M. 16/1/2017, dichiarando, sotto la sua responsabilità, i seguenti elementi:

Il contratto è: AGEVOLATO: TRANSITORIO: STUDENTI UNIVERSITARI

CANONE MENSILE:.....

L'immobile è **completamente arredato**, con mobilio efficiente e non degradato: SI NO

L'immobile è arredato con **mobilio parziale** efficiente e non degradato: SI NO

CALCOLO DELLA SUPERFICIE ai sensi dell'Accordo territoriale

Superficie calpestabile appartamento:			= mq.
Autorimessa singola:	mq.	x 0,50	= mq.
Posto macchina in comune:	mq.	x 0,20	= mq.
Balconi, terrazze, cantine e simili:	mq.	x 0,25	= mq.
Superficie scoperta in godimento esclusivo:	mq.	x 0,15	= mq.
Sup. a verde condominiale (quota MM):	mq.	x 0,10	= mq.

TOTALE SUPERFICIE mq. _____

ELEMENTI E PARAMETRI OGGETTIVI:

SI NO riscaldamento
SI NO ascensore
SI NO autorimessa singola od in comune
SI NO posto auto in area comune o esclusiva
SI NO doppio servizio
SI NO costruzione ultimata dopo l'anno 2000

SI NO superficie di MQ. non inferiore a 100
SI NO impianto di distribuzione del gas metano
SI NO superamento barriere architettoniche
SI NO impianto fotovoltaico
SI NO porta blindata
SI NO impianto di videosorveglianza

TOTALE ELEMENTI E PARAMETRI n. _____

EPOCA COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE/RESTAURO/EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

SI NO Immobile ultimato dopo il 31.12.2010, ovvero sottoposto a ristrutturazione integrale
od a restauro completo, con lavori ultimati dopo la citata data, ovvero in classe energetica A o B.

LIVELLO DI PIANO _____ CATEGORIA A/ _____ RIDUZIONE PER A/4 e A/5= (canone si riduce di ¼)

ZONA _____ FASCIA DI OSCILLAZIONE MIN/MAX _____ / _____

AUMENTO 30% per arredo completo SI NO

AUMENTO 15% per arredo parziale SI NO

ALTRO AUMENTO% (da SPECIFICARE):

AUMENTO ISTAT per i contratti stipulati a distanza di almeno 1 anno dall'A.T.:

CANONE MASSIMO APPLICABILE :

€ mq/mese _____ x mq. _____ (sino a mq. 120)

€ mq/mese _____ x mq. _____ (superficie eccedente i mq. 120 con riduzione del 50%)

= € _____ mensili = € _____ annuo

CANONE MINIMO APPLICABILE :

€ mq/mese _____ x mq. _____ (sino a mq. 120)

€ mq/mese _____ x mq. _____ (superficie eccedente i mq. 120 con riduzione del 50%)

= € _____ mensili = € _____ annuo

Tutto ciò premesso, le Organizzazioni Sindacali, sulla base degli elementi oggettivi confermati dal sottoscritto dichiarante sotto la propria responsabilità, anche ai fini dell'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,

ATTESTANO

che il canone mensile di euro indicato dal richiedente è rispondente all'Accordo Territoriale e che i contenuti normativi del contratto sopra indicato corrispondono a quanto previsto dall'Accordo territoriale vigente stipulato il e depositato in data

Il dichiarante

p. l'Organizzazione

p. l'Organizzazione

.....

.....

.....

.....

.....

.....